



## **Utilizzo apparecchiature MOC da parte del Tecnico sanitario di radiologia medica**

**Parere**

I contenuti del parere sono funzionali alla sostenibilità del SSN.

Gli stessi sono rispettosi della normativa vigente, con particolare riferimento a quella relativa all'esercizio professionale del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM).

Alla luce delle informazioni in nostro possesso, il documento rappresenta, in modo logico e argomentato, una chiara e inequivocabile presa di posizione da parte della Federazione nazionale degli Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sull'utilizzo delle apparecchiature MOC.

Il documento è realizzato a cura della sezione Aspetti giuridici medico-legali (AGML).

**Il Comitato centrale**

## Utilizzo apparecchiature MOC da parte del TSRM

Viene richiesto di esprimersi in merito alla questione se il professionista TSRM può provvedere direttamente all'esecuzione su pazienti di esami di mineralometria ossea computerizzata (MOC).

A tale quesito riteniamo poter rispondere nei termini che seguono.

\*\*\*

Obiettivo della MOC è misurare la densità minerale nelle ossa di una zona campione, ossia un'area ben delimitata dello scheletro. Queste zone sono solitamente la colonna lombare e il collo del femore, più raramente l'intero corpo.

Per lo svolgimento di tali indagini è utilizzata apposita apparecchiatura, fortemente automatizzata, che permette di ottenere la Bone Mineral Density (BMD g/cm<sup>2</sup> di segmento osseo, ossia la densità minerale in grammi per centimetro cubo) e consente la diagnosi di osteoporosi, la predizione del rischio di frattura e il monitoraggio della malattia stessa.

Il paziente è sdraiato su un lettino in cui lo strumento di emissione dei raggi X (situato sotto il materassino), è accoppiato a un braccio mobile che contiene il rilevatore, che scorre lungo il corpo.

La recente evoluzione della tecnologia MOC è costituita dalla DXA: tecnica assorbimetrica a raggi X a doppia energia.

Ciò premesso, si tratta di comprendere se la richiamata modalità diagnostica e le finalità con cui l'attività radiologica è posta, possa essere utilizzata direttamente dal Tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM).

A tal riguardo è opportuno rilevare che:

1. il profilo professionale del TSRM, come riportato nel DM 746/94, preveda, all'art. 2, che *“Il Tecnico sanitario di radiologia medica è l'operatore sanitario abilitato a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezione fisica o dosimetrica”*;
2. l'esercizio di tale prestazione non può essere annoverato tra le attività radiologiche complementari, come previsto dal Dlgs 187/00, in quanto la medesima:
  - a) non è di supporto ad alcuna attività strumentale dello specialista (che sia endocrinologo, reumatologo, ginecologo, ortopedico, etc.);
  - b) non si può ritenere contestuale, integrata e indilazionabile<sup>1</sup>, rispetto all'attività specialistica/ambulatoriale, per la quale, l'utente si è rivolto allo specialista.

---

<sup>1</sup> Esempio: l'assistenza in sala operatoria all'ortopedico che sta impiantando una protesi d'anca, all'urologo che sta posizionando un catetere nefrostomico, al chirurgo vascolare che sta impiantando una protesi endovascolare o sta eseguendo un controllo intraoperatorio.

Infatti, la pratica complementare, sotto il profilo temporale, deve risultare non dilazionabile in tempi successivi rispetto all'esigenza di costituire un ausilio diretto e immediato al Medico specialista o all'Odontoiatria per l'espletamento della procedura specialistica posta in essere. Per questo, l'esame MOC, rientrando tra le prestazioni esclusivamente diagnostiche, è da intendersi alla stregua di qualsiasi altra indagine radiologica (es. esame segmento scheletrico), il cui esito è fornito allo specialista a supporto e per l'inquadramento clinico-anamnestico o il monitoraggio della patologia, pertanto tale metodica non assume i connotati della complementarità di cui al citato Dlgs 187/00, art. 2, c. 1, lettera b.

Occorre tuttavia, al riguardo, fare alcune precisazioni:

- a) gli esami MOC devono essere effettuati nel pieno rispetto dei principi di giustificazione e ottimizzazione;
- b) gli esami MOC devono essere garantiti esclusivamente da personale qualificato<sup>2</sup>, opportunamente formato e con adeguata esperienza;
- c) le specifiche competenze del Tecnico sanitario di radiologia medica<sup>3</sup>, congiuntamente a quelle del Medico specialista radiologo, garantiscono la corretta esecuzione dell'indagine con l'applicazione delle norme di radioprotezione e il rispetto dei predetti principi di giustificazione e di ottimizzazione;
- d) la tecnica radiologica costituisce attività tipica, riservata ed esclusiva del professionista Tecnico sanitario di radiologia medica<sup>4</sup>, che rappresenta *“l'unico interlocutore qualificato, competente ed autorizzato ex lege nei confronti anche degli altri medici specialistici che utilizzano in modo complementare la radiodiagnostica”*<sup>5</sup>;
- e) Il Tecnico sanitario di radiologia medica è adeguatamente preparato, in quanto tali attività sono parte integrante della preparazione teorica e pratica prevista nell'ambito del predetto profilo professionale e acquisita durante il corso di studi per il conseguimento della Laurea TRMIR, abilitante all'esercizio professionale, mediate attività d'aula e apposito percorso di tirocinio tecnico-pratico obbligatorio.

\*\*\*

## Conclusioni

Alla luce di tutto quanto sin qui illustrato, la sezione AGML della FNO TSRM PSTRP **rileva come acclarata la possibilità da parte del professionista TSRM di condurre, in piena autonomia e in linea con i disposti normativi, gli esami di mineralometria ossea computerizzata (MOC).**

---

<sup>2</sup> art. 7 del DLgs 187/2000

<sup>3</sup> Il Tecnico sanitario di radiologia medica è l'operatore sanitario abilitato a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezione fisica o dosimetrica (art. 2 D.M. 26 settembre 1994, n. 746);

<sup>4</sup> D.M. 26 settembre 1994, n. 746; Legge 26 febbraio 1999, n. 42; Legge 10 agosto, n. 251

<sup>5</sup> Documento [“Management della erogazione delle prestazioni in Diagnostica per Immagini”](#).